

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/89 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1564/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1748/89 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, per le albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie), per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1564/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 53.